

Articolo 7

Numero 5, Marzo 2011



Copia gratuita — Periodico d'impegno civile dell'Associazione Altrodiritto Pisa — Anno 3 numero 5, Marzo 2011 — Realizzato con il patrocinio dell'Università di Pisa



In questo numero:

Editoriale: I vestiti nuovi dell'imperatore	2
Il caso: Essere madre in carcere	3
Lo Strangolatore di Boston	4
Focus: Poesia di un serial killer	5
Soluzioni vecchie per problemi vecchi e nuovi!	6
Privacy e web: un rapporto difficile	7
La Svuota Carceri	8
L'illegittimità comunitaria della disciplina delle espulsioni	9
Il Giudice Ragazzino. La storia di Rosario Livatino	12
L'obiezione di coscienza	13
Diritti violati: I colloqui del detenuto	14
A.A.A. Cercasi carcere per transessuale	15
La cittadinanza del minore straniero adottato in Italia: un diritto riconosciuto ma poco garantito	17
Libia in fiamme: salvate i pozzi di petrolio	18
L'Altro Diritto incontra gli studenti delle scuole superiori	19





Editoriale: I vestiti nuovi dell'imperatore

Le rivoluzioni del Nord Africa hanno scosso il mondo intero e messo a nudo la debolezza politica dell'Europa. Gli Stati Uniti escono sul piano internazionale con una posizione completamente ridimensionata: da egemone a comprimaria con le nuove forze emergenti, prima fra tutte la Cina. Ad essere sconvolti non sono stati solo i governi, ma le stesse strutture sociali e il rapporto fra borghesia corrotta ed il popolo, anzi, fra la petroborghesia ed i giovani, che rappresentano circa il 50% dell'intera popolazione del Nord Africa. Intendiamoci, è ancora tutto da formarsi, da ricostruire,

ma è certo che quello che per tanti anni è stato impensabile, nel giro di pochi mesi è accaduto. Ventenni affamati e frustrati che hanno cacciato via dittatori senza scrupoli. L'Italia in tutto ciò è stata completamente assente, non solo non riuscendo a cogliere in anticipo i moti rivoluzionari, ma addirittura reagendo con estrema timidezza alle sollecitazioni internazionali, condannando solo dopo settimane l'operato di Gheddafi. La risposta sottointesa a questo atteggiamento è quella del pragmatismo e degli interessi economici. Solo l'evidenza delle violazioni dei diritti umani ha portato a mettere in secondo piano i profitti in terra libica. Ma, mentre un intero mondo saltava, la preoccupazione più grande è stata quella dell'esodo biblico. Una questione che è senza dubbio uno dei problemi minori, in primo luogo, perché è risaputo che la maggior parte dell'immigrazione avviene via terra e, in secondo, perché è del tutto improbabile che così tante persone decidano nello stesso periodo di muovere verso le nostre coste. Infatti,

a detta di V. Camporini, Consigliere per le questioni militari del ministero degli Esteri (ed ex Capo di stato maggiore della Difesa), è probabile un aumento degli sbarchi, ma non certo nell'ordine del centinaio di migliaia. Il problema più grande, invece, appare la siderale distanza che ci separa tanto dalla cultura e dalla politica dei nostri vicini più prossimi, tanto da quel movimento giovanile che ha



rivoluzionato lo *status quo*. Quello straniero che d'estate ci spaventa scendendo da una nave che sembra aver attraversato lo Stige, che ci viene descritto come un potenziale pericoloso criminale, altri non è che un ventenne che usa Facebook, ha studiato e vuole una possibilità o, quanto meno, una via di salvezza. Non solo. È un giovane che in realtà non vuole lasciare la sua terra ed è anzi disposto a scendere in piazza per essa rischiando la vita: in migliaia si sono srotolati per le piazze chiedendo democrazia ed esigendo rispetto. Non hanno usato armi e non hanno bruciato bandiere americane, la nuova rivoluzione corre attraverso internet e Facegoyout (acronimo di Facebook, Google e Youtube); lo scontento cresce, Facebook diventa il grande collettore che funge da sintesi e promozione di tutte le notizie valide per la causa, mentre Youtube diviene lo sguardo genuino sulla realtà ed un potente mezzo d'informazione. I tentativi di fermare l'onda rivoluzionaria cibernetica sono stati numerosi, inutili e, soprattutto,

violenti. Halid Muhammad Sa'id, Faruq Hasan, Muhammad Bouazizi, martiri del movimento, ricordano a tutti che la rivolta non è stata solo virtuale ma fatta di sangue e dolore. C'è una domanda di democrazia e di riscatto che esige di essere ascoltata. È un fenomeno di massa e i governi di tutto il mondo sono e saranno costretti ad affrontarlo. Ed è allora che si decideranno le sorti delle singole nazioni e dell'Occidente in generale. L'unica via percorribile che possa evitare lo scontro fra culture è quella dell'integrazione nel rispetto reciproco delle differenze. Ma, nonostante già solo questo sia un obiettivo ben difficile da attuarsi, potrebbe non bastare. Non trattandosi solo di un contrasto di culture, ma anche di un

conflitto fra generazioni e classi, è indispensabile che i governi nazionali e sovranazionali si dotino di politiche sociali tali da garantire un "ascensore sociale" accessibile a tutti. Ulteriori ipotesi, come quelle isolazioniste o protezioniste, saranno inutili perché i flussi continueranno ad esserci ed avranno come unico risultato quello di lasciare ad altri paesi la guida delle vicende internazionali. La rivoluzione del Maghreb, lontano dall'essere solo una questione meramente territoriale, ha insomma evidenziato tutti i fallimenti delle politiche espansionistiche e predatorie attuate nel corso dei secoli scorsi ed ha ridisegnato il ruolo dell'Occidente nel mondo. Se fosse una favola non potrebbe che terminare con la scena di un bambino che sghignazzando grida "Il re è nudo!", ma è la realtà, e da un video su Youtube, Asma Mahfuz, classe 1985, grida "Non temere lo Stato, temi il Signore! Io sarò in piazza e dirò no alla corruzione e no al regime!".

Biagio Depresbiteris

Il caso: Essere madre in carcere

È il 15 Novembre 2010 quando entro all'interno della sezione femminile della Casa Circondariale. In una mano ho il codice, un quaderno per gli appunti e una penna, nell'altra tengo strette le "domandine" che consento alle persone detenute di poter colloquiare con i volontari delle associazioni.

Mi fermo all'ingresso, ad attendermi trovo due cortesi Agenti di Polizia Penitenziaria, a cui lascio il mio nome e il nome dell'associazione di cui faccio parte: l'Altro Diritto. Dopo aver ricevuto le numerose "domandine" che mi sono pervenute, le Agenti mi fanno accomodare in una stanza ben pulita, al cui interno trovo il



minimo indispensabile per poter fare colloqui: un tavolo e due sedie.

Dopo pochi minuti entra una ragazza, avrà poco più di 30 anni, la invito ad accomodarsi sulla sedia e immediatamente dopo si presenta: <Piacere, S.D.>. È la prima volta che parla con un membro dell'Altro Diritto, le spiego brevemente chi siamo e cosa facciamo e le chiedo in che modo possiamo esserle di aiuto.

Mi racconta brevemente le sue vicende giuridiche, al termine delle quali, dopo una breve e silenziosa pausa, mi guarda chiedendomi: <Vorrei vedere mio figlio, potete aiutarmi?>

S.D. ha un bambino di poco più di un anno che non vede da Maggio del 2010, le è stato portato a colloquio solo una volta nella casa circondariale dov'è detenuta e dopo quella volta non lo ha più visto e non sa dove lo abbiano portato, né a chi sia stato affidato. A fine Settembre le arriva

una comunicazione con scritto che il bambino dal 12 Settembre si trova presso una comunità cattolica nel Grossetano. <Ma da Maggio a Settembre dov'è stato mio figlio? Perché non ho avuto alcuna informazione sul dove fosse il mio bambino?>

Mi informa che i primi di Dicembre

ha un'udienza al Tribunale dei Minori a Firenze.

Le chiedo se ha già fatto qualche istanza, lei mi risponde che ha fatto richiesta per poter andare in una casa famiglia col bambino ma non ha ancora avuto risposta. Lei sarebbe disposta anche a chiedere il trasferimento in una struttura penitenziaria adatta ad ospitare sia lei che il suo bambino, nel caso in cui non lo possa vedere a colloquio.

Prima di salutarla le dico di portare pazienza.

È il 13 Gennaio 2011 quando rientro in istituto, trovo nuovamente la "domandina" di S.D. Quando S.D. si siede a colloqui davanti a me mi dice che l'udienza presso il Tribunale dei Minori è stata rimandata. Mi racconta inoltre che il GIP le ha concesso la possibilità di recarsi per tre ore presso l'istituto dov'è suo figlio per poterlo finalmente vedere, ma il Giudice mi-

norile non ha ancora dato il via libera per l'incontro.

<Sono disperata, ditemi cosa devo fare per poter rivedere il mio bambino.>

Parlando con la sua educatrice ci viene confermata la versione di S.D., ci viene inoltre detto che l'istruttoria per far sì che la donna veda il figlio è quasi conclusa e che

manca veramente poco perché madre e figlio si incontrino.

Sono passati otto mesi e S.D. non è ancora riuscita a vedere il suo bambino, neanche per pochi minuti. Dov'è andato a finire il diritto ad avere rapporti con la famiglia contenuto nell'art. 15 dell'ordinamento

penitenziario? Sicuramente la lentezza burocratica tipica di un istituto penitenziario non aiuta. Il compito dei volontari non è quello di velocizzare la burocrazia interna dell'istituto, quanto quello di poter fare il possibile nel minor tempo per poter garantire quei pochi diritti che le persone private della libertà personale hanno. Ed è ciò che stiamo facendo, grazie anche all'aiuto e alla disponibilità che ci è offerta dagli operatori interni degli istituti (educatori, Agenti di Polizia Penitenziaria....) per poter far sì che S.D. riveda finalmente suo figlio.

Francesca Bendinelli




Lo Strangolatore di Boston

Boston, quartiere di Back Bay. È la sera del 14 giugno 1962 quando Anna Slesers, una sarta di origini lettoni, si sta preparando per andare a messa col figlio Juris, che di lì a poco sarebbe passato a prenderla nel suo appartamento di Gainsborough Street. Intorno alle 19 il figlio bussava alla porta, ma la madre non risponde. Dopo aver suonato insistentemente il campanello, preoccupato che la madre possa aver avuto un malore, Juris sfonda la porta dell'appartamento e si trova davanti ad una scena raccapricciante: la madre è a terra, distesa sul pavimento del bagno, con la corda dell'accappatoio legata intorno al collo, nuda e priva di vita. L'ipotesi di un tentativo di furto finito nel sangue viene scartata non appena la polizia, analizzando la scena del crimine, si accorge che l'orologio d'oro e i gioielli della donna sono ancora in casa. La vittima è in una posa piuttosto grottesca, a gambe divaricate, con la testa piegata verso la porta del bagno, una gamba è distesa, mentre l'altra forma un angolo retto. Sono evidenti i segni di una violenza sessuale inflitta tramite un oggetto, mentre l'accappatoio è stato spostato in modo da lasciare scoperti il pube ed il seno della donna. Circa due settimane dopo, il 30 giugno 1962, Nina Nichols, fisioterapista in pensione, viene trovata morta nel suo appartamento di Brighton. La polizia trova la vittima sul pavimento del salotto, con le gambe allargate e la vestaglia di seta tirata su fino alla vita. È stata strangolata con un paio di calze di nylon ed è stata violentata con ferocia. L'appartamento è a soqquadro ma nessun oggetto prezioso è stato rubato. Quello stesso giorno, la 65enne Helen Blake viene trovata morta nella sua casa nel sobborgo di Lynn: ha al collo un cappio costruito dal killer con un reggiseno e un paio

di collant, mentre l'ano e la vagina sono stati brutalmente lacerati. Dall'appartamento sono spariti alcuni gioielli e la cassaforte mostra evidenti segni di scasso. La polizia collega questi due omicidi, avvenuti a pochi chilometri, circa venti, e a poche ore di distanza, come confermato anche dall'autopsia del medico legale. La quarta vittima di quello che sarà presto chiamato "lo Strangolatore di Boston" viene ritrovata nell'agosto del 1962 nel suo appartamento nella zona ovest della città. Il corpo della 75enne Ida Irga giace esanime sul pavimento

Sophie Clark, afroamericana, 21enne, studentessa del Carnegie Institute of Medical Technology, viene ritrovata morta dai suoi coinquilini nel loro appartamento a Back Bay, nello stesso quartiere della prima vittima dello Strangolatore di Boston. La giovane donna ha subito una violenza carnale, senza l'aiuto di oggetti estranei, e dall'appartamento manca una collezione di dischi. Il modus operandi è radicalmente cambiato, così come l'età della vittima, tuttavia anche questo delitto viene ascritto al serial killer temuto da tutte le donne di Boston. Il 31 dicembre sempre a Back Bay viene trovato il corpo della 23enne Patricia Bisette, strangolata e violentata brutalmente nel suo appartamento. Nel 1963 altre donne cadono vittime della follia omicida del serial killer: Mary Brown, 69 anni, percossa selvaggiamente, violentata e strangolata; Beverly Samans, 23 anni, pugnalata 22 volte, al seno e alla gola, senza tracce di violenza sessuale, ritrovata con un fazzoletto di seta in bocca; Evelyn Corbin, 58 anni, strangolata e violentata ripetutamente; Joan Graff, anch'essa stuprata e strangolata con delle calze, presentava numerosi morsi intorno al seno. Le violenze continuano e nel 1964 viene trovata morta Mary Sullivan, una studentessa universitaria di 19 anni, brutalmente violentata con un manico di scopa e poi strangolata. La città è sotto choc e la polizia si sente impotente di fronte a tutta questa incontrollata violenza, tanto che gli inquirenti si rivolgono anche ad un sensitivo nel disperato tentativo di individuare e bloccare una volta per tutte lo Strangolatore di Boston. Su iniziativa dell'allora Procuratore Generale del Massachusetts Edward Brooks, viene istituita la Special Division of Crime Research and Detection, una divisione speciale



Albert De Salvo,
lo Strangolatore di Boston

del soggiorno: ha il volto tumefatto, la camicia da notte è stata strappata con forza, mentre i piedi sono stati legati a due sedie, tanto che le gambe sono divaricate e sollevate circa 20 cm da terra. Sul corpo ci sono segni di violenza sessuale, inflitta nuovamente con un oggetto, ma la morte è stata causata dallo strangolamento, prima a mani nude e poi con una federa. Il giorno seguente, non lontano da lì, nello stesso sobborgo di Dorchester, viene trovata morta e in avanzato stato di decomposizione, la 70enne Jane Sullivan, strangolata in cucina con le sue stesse calze di nylon e poi adagiata nella vasca da bagno. Dall'appartamento non mancava niente e non fu possibile stabilire se la donna avesse subito violenze sessuali. Tre mesi dopo, il 5 dicembre del 1962

composta da forze di polizia, esperti di medicina forense e psichiatri provenienti dalle migliori scuole di criminologia, che stendono un primo profilo dell'assassino: si tratta di un uomo bianco, sui 30 anni, pulito, ordinato e preciso, lavora con le mani, oppure ha un hobby che richiede un'ottima manualità, probabilmente single o divorziato e comunque molto solo. Nonostante questo team di esperti lavorasse senza sosta, gli omicidi continuarono, tra lo sdegno e il terrore dell'opinione pubblica, fino a quando Albert De Salvo, un operaio di 29 anni, confessò tutti i delitti e fu condannato all'ergastolo. Nato a Chelsea, in Massachusetts, il 3 settembre 1931, lo Strangolatore di Boston era il terzo figlio di una famiglia abbastanza numerosa, in cui il padre despota e violento picchiava regolarmente la moglie e i figli. Da ragazzino fu arrestato più volte per scippo, furto, risse e altri piccoli crimini. Arruolatosi nell'esercito, nel 1948 viene inviato in Germania, dove conosce Irmgard Beck, sua futura moglie. Dal matrimonio nasceranno due figlie: Judy, nata nel 1955 e affetta da un handicap fisico congenito nella zona pelvica e Michael, nata nel 1960 e perfettamente sana. Tra il 1956 e il 1960 De Salvo viene arrestato spesso per furto, ma nonostante questo risulta essere una persona molto amata e rispettata nel quartiere: è un lavoratore esemplare, un buon padre e un marito amorevole. Proprio per questo la sua colpevolezza nasconde più di un dubbio. De Salvo aveva infatti venduto ai giornali l'esclusiva della propria confessione, ricchissima di particolari, sui delitti dello Strangolatore di Boston, per racimolare qualche soldo da dare alla famiglia, tanto che qualcuno insinuava che si trattasse soltanto della confessione di un uomo che voleva a tutti i costi uscire dall'anonimato e aiutare la famiglia. Le sue ammissioni furono accettate in tribunale nonostante le numerose incongruenze con le prove raccolte dalla polizia, i cambi repentini del modus operandi e la palese oscillazione nella scelta delle vittime, diversissime per età, etnia e estrazione sociale. Durante l'interrogatorio De Salvo aveva dimostrato di conoscere molti dettagli sugli appartamenti delle vittime, sulle loro abitudini e sul modo di vestire e aveva ricostruito le dinamiche degli omicidi in modo molto puntuale, ma i sostenitori della sua innocenza, tra cui il Dr. Robey, uno degli psichiatri che lo seguivano nella Walpole State Prison, attribuivano la conoscenza di queste informazioni ai numerosi servizi di cronaca che in quegli anni avevano seguito la scia di sangue lasciata dallo Strangolatore di Boston. Inoltre nessun testimone oculare riconosce De Salvo, né in foto né dal vivo e sul luogo del delitto sono spesso stati trovati dei mozziconi di sigaretta, sempre della stessa marca, mentre il presunto Strangolatore reo confessò, così come alcune delle vittime, non erano fumatori. Condannato tuttavia all'ergastolo per aver commesso 13 omicidi, una notte di novembre del 1973, Albert De Salvo viene pugnalato a morte nell'infermeria della prigione. Il giorno prima di essere ucciso, preoccupato e in preda all'ansia, egli aveva chiesto al Dr. Robey di poter avere il prima possibile un colloquio, e di presentarsi accompagnato da un reporter.

Lo psichiatra pensò che molto probabilmente avrebbe rivelato la vera identità dell'efferato Strangolatore di Boston. Molti anni dopo, nel 2001, su richiesta delle famiglie De Salvo e Sullivan, un'equipe medica, specializzata in omicidi del passato, ha condotto degli esami di DNA, tecnologia inesistente nel 1964, sui cadaveri riesumati di Albert DeSalvo e di Mary Sullivan. Sono stati esaminati 68 campioni tra capelli, sperma e tessuti vari, ma nessuna delle tracce lasciate dall'assassino sul corpo di Mary è risultata compatibile con DeSalvo. Lo Stato del Massachusetts esclude una riapertura delle indagini sulla vera identità dello Strangolatore di Boston che, secondo alcuni, si aggirerebbe indisturbato nel New England.

Marta Campagna

Focus:

Poesia di un serial killer*

*Here is the story of the Strangler, yet untold,
The man who claims he murdered thirteen women,
young and old.
The elusive Strangler, there he goes,
Where his wanderlust sends him, no one knows.
He struck within the light of day,
Leaving not one clue astray.
Young and old, their lips are sealed,
Their secret of death never revealed.
Even though he is sick in mind,
He's much too clever for the police to find.
To reveal his secret will bring him fame,
But burden his family with unwanted shame.
Today he sits in a prison cell,
Deep inside only a secret he can tell.
People everywhere are still in doubt,
Is the Strangler in prison or roaming about?*

TRADUZIONE:

*Ecco a voi la storia mai narrata dello Strangolatore
L'uomo che rivendica l'uccisione di 13 donne giovani e
vecchie.
L'elusivo Strangolatore se ne va vagabondando nessuno sa
dove.
Colpisce alla luce del giorno,
senza lasciare alcuna traccia.
Giovani o vecchie, le loro labbra sono sigillate
il segreto della loro morte non sarà mai rivelato.
Sebbene non sia sano di mente,
è troppo intelligente per essere scovato dalla polizia.
Rivelare il suo segreto lo renderà famoso
ma graverà la sua famiglia di una vergogna indesiderata.
Oggi siede nella cella di una prigioniera,
Nel profondo conserva un segreto che può svelare.
Ovunque tutti sono ancora dubbiosi,
lo Strangolatore è in galera o vagabonda libero
per il mondo?*

* Questa poesia fu scritta da Albert De Salvo durante la detenzione nella Walpole State Prison



Soluzioni vecchie per problemi vecchi e nuovi!

A pochi giorni dalla parziale bocciatura del legittimo impedimento ecco riapparire il "buon vecchio" processo breve

Vista la frenesia che caratterizza in questi ultimi giorni l'attività del governo intorno ai temi della giustizia, e la confusione imperante sul dibattito pubblico che prende ad oggetto tali questioni (complice certamente lo scandalo - ad altissimo potenziale distrattivo - di Ruby e "bunga bunga"), ci è apparso necessario in questo numero di art. 17 cercare di scendere brevemente nel merito delle vicende che hanno visto nell'arco di nemmeno un mese protagonisti il legittimo impedimento prima, e il processo breve poi, allo scopo di rendere chiaro ciò che probabilmente troppo chiaro non è. Ciò su cui probabilmente non è il caso di soffermarci più di tanto sono le vere ragioni sottese alle leggi e ai progetti di legge che provengono dal governo in materia di giustizia; su cui ognuno è ovviamente libero di avere la propria idea o quantomeno di scegliere se schierarsi tra quanti ritengono che la solerzia del governo in tale campo non sia affatto da ricondurre alla millantata volontà di risolvere i reali problemi della giustizia italiana e sia dovuta piuttosto alla necessità di sottrarre "qualcuno" ai sempre più numerosi impegni giudiziari che lo riguardano, mediante l'odiosissima pratica delle cc.dd. "leggi ad personam", ovvero condividere l'opinione di chi sostiene che proprio le leggi ad personam o ad institutionem sono da giustificarsi, anzi rappresentano l'unico strumento di difesa che il governo ha di fronte al tentativo di golpe messo in atto dalle procure della repubblica. Ma tutto ciò non ci interessa, o per lo meno non è lo scopo di questo articolo, il quale, come detto già all'inizio si ripromette di fare un po' di

luce sui contenuti dei provvedimenti in questione. Cominciando perciò dalla legge n. 51 del 2010 recante disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza, meglio conosciuta come "Legittimo Impedimento", occorre chiarire fin da subito che tale legge va ad intervenire sul meccanismo previsto all'art. 420-ter c.p.p. secondo cui *"Quando l'imputato... non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza..."*

...Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato". Ora, la legge in questione prevedeva, in deroga al sistema generale ex art. 420-ter, un



automatismo per cui ove l'imputato fosse stato il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero un Ministro, e questi avesse addotto come motivo per non presentarsi all'udienza un impegno derivante dal normale esercizio delle attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti (che poteva essere singolo o addirittura prolungato nel tempo, fino a un massimo di 6 mesi), allora il giudice, senza poter valutare sulla legittimità o meno dell'impedimento avrebbe dovuto disporre il rinvio. Con la Sentenza n. 23 del 25 gennaio 2011 la Corte Costituzionale ha parzialmente accolto le riserve avanzate dal tribunale di Mi-

lano riguardo all'illegittimità costituzionale della legge in esame. La Corte in particolare ha fatto salva la possibilità per i soggetti individuati dalla legge di addurre a titolo di impedimento le incombenze legate allo svolgimento delle funzioni istituzionali; e tuttavia ha cancellato i commi 3 e 4 dell'art. 1 della stessa legge dichiarandone l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 138 cost., facendo per tale via venir meno l'automatismo descritto sopra e restituendo dunque al giudice il potere di valutare discrezionalmente e in concreto la legittimità dell'impedimento addotto dall'imputato. Questa sentenza della Corte ha di fatto svuotato di significato la legge n. 51 del 2010, nella misura in cui le ha sottratto il potenziale paralizzante dell'attività dell'autorità giudiziaria nei confronti dell'imputato Pres. del Consiglio o Ministro che sia. È esattamente per questo motivo che, già all'indomani della decisione della Corte, i parlamentari più impegnati nella "lotta al processo contro il Pres. del Consiglio" si sono nuovamente messi all'opera. Il coniglio tirato fuori dal cilindro di Ghedini&co questa volta si chiama "Processo Breve", e a dire il vero non è nemmeno una novità. Si tratta infatti di un ddl già votato al Senato e

arenatosi alla Camera circa un anno fa per via dell'ostruzionismo fatto dalla Presidenza della Camera, ed anche in virtù del rapidissimo confezionamento della legge sul legittimo impedimento di cui sopra.

Con questo provvedimento, per lo meno nella sua versione originaria, si fissava a sei anni la durata del processo penale, ed essendo che la sua applicabilità era estesa mediante una norma transitoria anche ai processi in corso, ciò avrebbe determinato l'automatica caducazione di centinaia di processi (fra i quali anche due dei processi in corso nei confronti del Pres. del Consiglio).

Questo rischio aveva dato luogo alle forti critiche sia da parte dell'opposizione che da parte anche dello stesso Presidente della Repubblica. Il nuovo ddl, tuttavia ancora in cantiere, sembra aver fatto sparire la norma transitoria che metteva a repentaglio il prosieguo di tutti quei processi, applicando il limite dei sei anni ai soli processi futuri. Ma c'è una sorpresa, il nuovo testo depositato alla commissione giustizia della Camera contiene una norma secondo cui i processi ai soli imputati incensurati, che sono già durati troppo a lungo, subirebbero una limatura dei tempi di prescrizione; norma che secondo gli autori della bozza si collocherebbe nel solco della legge ex Cirielli dove i recidivi all'opposto venivano puniti con una prescrizione più lunga. Ora sembrerà strano, ma per una strana serie di coincidenze due dei processi all'incensurato Pres. del Consiglio "Proc. Mills" e "Proc. Mediaset" sono già (secondo le regole attuali) in prossimità della prescrizione, e senza alcun dubbio la norma in questione varrebbe a spazzarli via non appena entrata in vigore. C'è da dire tuttavia che si tratta ancora solo di un disegno di legge, soggetto pertanto a modifiche durante l'iter legislativo, e che le considerazioni ivi svolte sono fatte sulla base del progetto per come si presenta allo stato attuale. Ci toccherà quindi stare a vedere come si evolverà la situazione nei giorni a venire, se prevarranno le istanze di quelli per cui ancora ha un qualche valore l'antico brocardo latino contenuto nelle XII Tavole "Privilegia ne irroganto" (Non devono essere proposte leggi a favore o contro un singolo cittadino), oppure avranno la meglio coloro che in risposta ai primi preferiscono seguire una voce altrettanto autorevole dell'antico mondo latino Publio Ovidio Nasone il quale diceva: "Laudamus veteres, sed nostri utemur annis" (Lodiamo i tempi antichi, ma sappiamo vivere nei nostri).

Giuseppe Marotta

Privacy e web: un rapporto difficile

La *privacy*? Ormai è roba vecchia, agli utenti di Internet non interessa più e quindi non è più necessaria. Le esigenze ed i costumi sociali si evolvono nel tempo, e Internet sta andando nella direzione della condivisione totale senza più barriere. Questo è cosa ne pensa Mark Zuckerberg, il fondatore del *social network* Facebook. Da dove può venire un'idea tanto stravagante che cancella buona parte delle norme sulla protezione dei dati personali? Facebook nasce da un'intuizione del giovane Zuckerberg quando, dovendo rimanere in contatto con degli amici, una ristretta "rete sociale", ha costruito un semplice portale per veloci comunicazioni. Ma la voglia di creare reti di contatti ha contagiato anche gli amici degli amici e così quello che nacque come un semplice servizio privato è diventato un enorme affare commerciale. In sostanza, Facebook è nato con un altro livello di concezione di *privacy*, quella di Zuckerberg: il *web* è uno spazio che serve agli utenti per diffondere le proprie informazioni. Con queste premesse, Facebook è stato sempre deficitario in tema di *privacy*, ma la questione va ben oltre. È risaputo, infatti, che non sempre le informazioni divulgate a una stretta cerchia di persone rimangono entro quel gruppo, anche perché, per dirla col Manzoni "gli amici non sono a due a due, come gli sposi; ognuno, generalmente parlando, ne ha più d'uno: il che forma una catena, di cui nessuno potrebbe trovar la fine". Sono varie le lacune di Facebook in materia di *privacy* che vengono scoperte a distanza di qualche mese. Ogni volta che un utente aggiunge un'applicazione al proprio profilo dà a questa il permesso di

gestire le informazioni dell'*account*: ebbene, è stato scoperto che alcune di queste applicazioni hanno fornito dati sensibili ad aziende pubblicitarie, infrangendo il fragile regolamento del *social network* e alimentando i dubbi dei più scettici sulla reale capacità di controllo da parte di Facebook di tutti i dati che esso contiene. Per non parlare poi dell'evidente debolezza del *social network* nei confronti degli attacchi *hacker*, basti pensare alla facilità con uno sconosciuto è entrato nel-



l'*account* del premier francese Sarkozy dichiarando nel suo stato un futuro ritiro dalla vita politica. Perfino lo stesso Zuckerberg non è rimasto immune da un *hackeraggio*! Sebbene questi *hacker* si siano solo manifestati in modo goliardico, non è escluso che altri mirino alla più dannosa raccolta delle informazioni degli utenti. Un'ulteriore ragione per cui Zuckerberg è tanto sprezzante della *privacy* è sicuramente legata all'accordo siglato con Google, che permette al *social network* di far conoscere la "storia" dei siti e delle pagine visitate al colosso di Mountain View, in modo da fornire pubblicità mirata agli interessi degli utenti. Del resto, che sia la pubblicità la grossa fonte di reddito di Facebook non è certo un mistero. Per quanto risaputo, non di meno si tratta di una cosa da sottovalutare, essendo ai limiti della legalità! Capita spesso che, navigando su un sito *web*, appaiano pubblicità inerenti a quel sito; con un po' più di accortezza ci si può però rendere conto che la pubblicità che ci viene fornita quasi sempre riguarda i nostri interessi e i siti visitati recentemente.

(continua a pagina 8)



(continua da pagina 7)

Dove sono contenute queste informazioni? In genere vengono salvate dai *cookies*, dal *browser* o, se possibile, da chi ha una mappa completa del *web* e riesce a tracciare il percorso dei vari utenti. Non stiamo parlando né di fantascienza né della Cia: Google possiede l'intera mappatura del *web*, ed è questa la sua fortuna. Google apre un ulteriore capitolo di questo articolo. Fu carica dell'innocenza di un bambino l'autodenuncia con cui un amministratore delegato di Google, durante una conferenza stampa, ammise che la compagnia aveva violato la *privacy* di milioni di utenti internet dotati di reti *wireless* non protette, attraversando le città di mezzo mondo mentre costruiva il proprio servizio di Street View per Google Maps. Quando quella strana automobile con l'antenna e le fotocamere sul tettuccio passava per le strade, infatti, si connetteva a tutte le reti *wi-fi* presenti che riusciva a raggiungere, anche solo per una qualche frazione di secondo.

Quest'episodio lascia ben intuire che le politiche di Google in merito alla *privacy* non sono molto lontane da quelle del giovane Zuckerberg. Nessuno vuol lasciar intendere che Google o Facebook abbiano un qualche piano criminoso di raccolta dati, ma è un fatto che queste due aziende, e molte altre, siano piegate alle regole del mercato: ogni informazione è vendibile e monetizzabile. Il concetto stesso di *privacy* su queste informazioni costituisce un ostacolo al profitto che si è in grado di aggirare facilmente, per niente frenati dalla minaccia di sanzioni. La realtà è che pochi sono davvero consapevoli del fatto che ogni azione compiuta sul *web* è quasi certamente monitorata e registrata, e finisce per alimentare l'enorme mercato delle informazioni.

Cristian Lorenzini

La Svuota Carceri

Con la legge 26 novembre 2010 n. 199 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre 2010 - è stato approvato in via definitiva il Ddl n. 3291, provvedimento fortemente voluto dal Guardasigilli Alfano quale "pilastro" imprescindibile per la messa in atto della politica giudiziaria di Governo, volta a fronteggiare - nell'immediatezza - la situazione di forte emergenza e criticità in cui si trovano, da ormai fin troppo tempo, le carceri italia-



ne. La legge 199/2010 è venuta ad esistenza a seguito di un tormentato iter parlamentare: in un primo momento, infatti, era stato previsto l'operare di un'azione congiunta di due istituti, la «sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato» e l'«esecuzione della pena detentiva presso il domicilio», aventi il dichiarato intento da un lato, di ridurre in tempi brevi l'eccessivo numero dei detenuti attualmente presenti negli istituti di pena e dall'altro, di rendere più umane le condizioni di vita per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale. Tali strumenti erano quindi destinati ad operare in sinergia tra loro, quale meccanismo deflattivo operante in due momenti distinti: il primo avrebbe funto da filtro in entrata, il secondo invece era (ed è) preposto ad allargare le maglie di uscita all'esterno del carcere.

Tale progetto è stato fortemente criticato, venendo tacciato di essere in realtà un «indulto mascherato», cosic-

ché il testo definitivo - entrato in vigore il 16 dicembre 2010 - ha finito per prevedere il solo istituto dell'«esecuzione domiciliare» operante per pene detentive non superiori ai dodici mesi, anche se costituenti parte residua di maggior pena. Ovviamente questa scelta non è scevra dal provocare ripercussioni in ordine all'effettiva efficacia della strategia adottata per il piano straordinario penitenziario. A ben guardare, infatti, ciò che è stata ribattezzata come "legge svuota carceri", è risultata essere un mero e

timido tentativo per alleggerire una situazione carceraria al limite dell'accettabile tollerabilità umana. Il *neo* strumento deflattivo, sostanzialmente rivolto a quella categoria di detenuti considerati di medio-bassa pericolosità, ossia condannati a pene brevi o brevissime, nonché i recidivi c.d. "qualificati", finisce per escludere quella considerevole e variegata quota della popolazione carceraria costituita da: detenuti in custodia cautelare, condannati per delitti di partico-

colare gravità *ex art. 4-bis* della L. n.354/1975, delinquenti c.d. "abituali, professionali o per tendenza", soggetti sottoposti a sorveglianza particolare, ed infine da chi ha subito la revoca di un precedente beneficio penitenziario. Non solo, la platea dei potenziali fruitori tende a ridursi ulteriormente nella misura in cui all'art. 1 comma II lett. d) prevede espressamente che «la detenzione presso il domicilio non è applicabile quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato». A fronte di una tale ultima specificazione, sembra chiaro come il beneficio di cui alla L. n.199/2010 difficilmente possa trovare applicazione in favore dei detenuti extracomunitari, tossicodipendenti,

soggetti con disagio psichico e/o psichiatrico che -appartenenti alla c.d. "marginalità sociale"- costituiscono una presenza certamente crescente negli istituti di pena italiani, stante la loro impossibilità di indicare un "domicilio idoneo". Lascia pertanto - a dir poco- attoniti che il Legislatore si preoccupi dell'idoneità del domicilio anziché dell'assoluta inidoneità delle condizioni a cui sono costretti i carcerati, dato che persino l'ordinamento penitenziario - relativamente alla detenzione domiciliare - si limita a parlare di "privata dimora", utilizzando semmai il termine "idoneo" soltanto in riferimento alla misura stessa, senza mai aggettivare il luogo in cui la medesima deve essere eseguita. Ampio potere discrezionale è riconosciuto al magistrato di sorveglianza, chiamato a formulare un arduo giudizio prognostico sulla base di un'istruttoria inevitabilmente sommaria, poiché la decisione deve essere presa in tempi brevissimi, e perciò stessi incompatibili con qualsivoglia approfondimento probatorio. Il che risulta temperato dall'articolazione del modello procedurale a contraddittorio differito in base al quale: se da un lato il magistrato di sorveglianza provvede - senza la presenza delle parti - con ordinanza adottata in camera di consiglio; dall'altro lato, contro l'ordinanza è data facoltà di proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, in pieno rispetto di quell'esigenza volta a favorire la celerità della procedura (e di conseguenza l'applicazione del beneficio) che ha ispirato l'intero dettato normativo. Nonostante, quindi, il sistema di scarcerazioni filtrate da un forte regime di preclusioni, non si può che auspicare un'applicazione garantista delle norme che favorisca effettivamente la concessione del beneficio di cui al provvedimento in esame. Del resto, bisogna tener conto di come alla nuova forma di esecuzione esterna sia stata riconosciuta, fin da subito, un'efficacia temporanea, ossia «fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure

alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013», che quindi lascia ben sperare in un successivo intervento organico di riforma dell'intera materia entro un arco di tempo non troppo lungo.

Benedetta Di Gaddo

L'illegittimità comunitaria della disciplina delle espulsioni

Una nuova ondata di sbarchi di cittadini extracomunitari si è riversata sulle coste del nostro paese e, vista la forte instabilità degli Stati nordafricani e mediorientali, potrebbe trattarsi di un fenomeno di grandi dimensioni; di fronte a questi avvenimenti il Governo italiano si è trovato colpevolmente impreparato su due fronti: da un lato, vista la situazione politica internazionale, il riprendere degli sbarchi poteva quantomeno essere previsto dalle istituzioni preposte, dall'altro il legislatore ha lasciato trascorrere inutilmente i due anni che aveva a disposizione per adeguare la disciplina nazionale in materia di immigrazione alla corrispondente normativa comunitaria, così provocando l'illegittimità comunitaria di molte disposizioni di diritto interno ed una situazione di incertezza sull'applicabilità della disciplina sugli stranieri, finendo per trovarsi a fronteggiare l'emergenza con una "normativa spuntata". Il 16.12.2008, infatti, l'Unione Europea ha adottato la direttiva 2008/115/CE contenente "Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", l'Italia aveva tempo fino al 24 dicembre 2010 per mettere mano all'attuale disciplina interna in materia di espulsioni in modo da adeguarla ai nuovi obblighi di fonte UE (che configurano un sistema complessivamente assai distante da quello attualmente previsto dal TU sull'immigrazione, d.lgs. 286/98);

ebbene, il legislatore italiano si è guardato bene dal farlo. Infatti, per adeguarsi alla normativa comunitaria sarebbe stato necessario, stravolgere molte norme introdotte dalla legge Bossi-Fini nel 2002 per ritornare ad una disciplina molto più simile a quella precedentemente prevista dalla legge Turco-Napolitano del 1998, che delineava un meccanismo espulsivo più conforme a quello previsto in sede comunitaria. La direttiva stranieri riconosce come legittimo che gli Stati membri rimpatriino i cittadini extracomunitari il cui soggiorno sia irregolare (purché le norme in materia di asilo siano eque ed efficienti, in modo da garantire il rispetto del principio di *non refoulement*), però, allo stesso tempo, sottolinea la necessità che il rimpatrio avvenga secondo una procedura equa e trasparente, nel rispetto delle garanzie giuridiche minime comuni previste per le deci-



sioni connesse al rimpatrio per un'efficace protezione degli interessi delle persone coinvolte, nel rispetto dei diritti fondamentali. In particolare, la direttiva è imperniata intorno al meccanismo che prevede come regola la concessione di un congruo termine (7 - 30 giorni) per la partenza volontaria del cittadino extracomunitario irregolare, nei cui confronti sia stata adottata una "decisione di rimpatrio" (artt. 6 e 7). Nella pendenza del termine per la partenza volontaria, ovviamente, non si potrà ricorrere all'allontanamento coattivo ed, inoltre, si prevede che al cittadino extracomunitario possano essere imposti obblighi diretti ad evitare il rischio di fuga, come quello di presentarsi

(continua a pagina 10)



(continua da pagina 9)

periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna dei documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo (art. 7 § 3). Solo nel caso in cui l'interessato non parta volontariamente nel termine concessogli, lo Stato potrà procedere all'esecuzione della decisione di rimpatrio, eventualmente previa emanazione di un ordine di allontanamento da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria. Il ricorso a misure coercitive per allontanare lo straniero che opponga resistenza dovrà quindi avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, dei diritti fondamentali e della dignità ed integrità fisica dello straniero. Il modello delineato dalla direttiva ricalca la procedura originariamente prevista dal T.U. del 1998 (c.d. legge Turco-Napolitano), che prevedeva come modalità normale di esecuzione delle espulsioni l'intimazione allo straniero di lasciare il territorio italiano entro 15 giorni, salva la possibilità di un trattenimento amministrativo in vista dell'accompagnamento alla frontiera, per i casi in cui sussistesse il concreto pericolo che lo straniero si sottraesse all'espulsione; oggi invece, in seguito alle modifiche apportate con la legge Bossi-Fini, la disciplina nazionale risulta radicalmente difforme da quella definita nella direttiva. L'attuale normativa italiana, infatti, non prevede che il decreto prefettizio conceda allo straniero irregolare alcun termine per la partenza volontaria (se non nell'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 13, co. 5 d.lgs. 286/98 per il caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non ne sia stato chiesto il rinnovo); attualmente nel nostro ordinamento vige la regola dell'immediata esecutività del decreto di espulsione, cui deve provvedere il questore ricorrendo sempre all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, co. 3 e 4 T.U.). Va precisato, però, che nella prassi l'espulsione non viene affatto eseguita "sempre" con accompagnamento alla frontiera, bensì consegnan-

do allo straniero un ordine di allontanamento con il quale gli si intima di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni *ex art. 14, co. 5-bis T.U.* Tuttavia, non si può certo far leva sulla prassi che caratterizza le attuali modalità di esecuzione delle espulsioni per aggirare l'effettiva incompatibilità della disciplina italiana con gli obblighi europei (per di più il termine di 5 giorni previsto nell'ordine di allontanamento è inferiore a quello minimo di 7 giorni previsto dalla direttiva), infatti va sottolineato che l'emanazione dell'ordine di allontanamento da parte del questore è concepito, nel sistema del vigente T.U., come forma meramente residuale di esecuzione dell'espulsione (subordinata anche all'impossibilità di trattenere lo straniero in un CIE nelle more dell'accompagnamento, art. 14, co. 1 T.U.), rispetto a quella che dovrebbe costituire la regola: l'immediato accompagnamento alla frontiera dello straniero. L'intento del legislatore italiano, quindi, è quello di procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, senza che venga concesso alcun termine per la partenza volontaria, l'ipotesi in cui questo termine venga concesso è solo un'eccezione (che poi, per una patologia del sistema, nella prassi si trasforma in regola); una simile procedura delle espulsioni contrasta fortemente con quanto previsto dalla direttiva comunitaria e necessita quindi di essere profondamente riformata. Ancora un'importante divergenza fra la vigente disciplina del T.U. e la direttiva comunitaria concerne le norme sul trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione: la direttiva infatti concepisce il trattenimento in tali centri come *ultima ratio*, come misura utilizzabile solo quando non si possa ricorrere ad altre misure idonee ad assicurare il rimpatrio (in particolare quando sussista un effettivo rischio di fuga o lo straniero ostacoli la preparazione del rimpatrio, *ex art. 15 § 1*), e specifica anche che le condizioni che giustificano l'avvio del

trattenimento devono continuare a sussistere per l'intera durata del trattenimento, in caso contrario lo straniero deve essere immediatamente liberato (art. 15 § 4). Si tratta quindi di una disciplina ispirata ad un evidente *favor libertatis*, in considerazione dell'eccezionale importanza del diritto fondamentale in gioco (la libertà personale). La disciplina nazionale, invece, si muove in senso opposto: non si prevede alcuna misura coercitiva meno afflittiva del trattenimento, poten-



zialmente idonea ad assicurare nel caso concreto il rimpatrio o l'allontanamento dello straniero, al contrario di quanto previsto dalla direttiva all'art. 7 § 3. L'art. 14, co. 1 T.U. prevede che il trattenimento venga disposto dal questore in ogni caso in cui non sia possibile procedere immediatamente all'accompagnamento coattivo alla frontiera. La regola, dunque, nel nostro ordinamento è quella del trattenimento (regola cui è possibile derogare solo nel caso in cui non sia possibile nemmeno collocare lo straniero in un CIE, *ex art. 5-bis*; in realtà questa ipotesi, concepita dal legislatore come residuale, nella prassi si verifica assai frequentemente per l'indisponibilità di posti nelle strutture, così portando alla notifica allo straniero dell'ordine di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni). È evidente come il T.U. sovverta l'ordine del procedimento previsto dal legislatore europeo, che muove di regola dall'invito allo straniero a lasciare spontaneamente il territorio nazionale e che, soltanto in via residuale, prevede che lo straniero possa essere allontanato coattivamente e/o, nelle more dell'esecuzione, trattenuto in un apposito

centro, nel caso di inadeguatezza di ogni altra misura meno afflittiva. Un aspetto altrettanto importante riguardante i rapporti fra la normativa nazionale da quella comunitaria attiene alle conseguenze che discendono sul piano del diritto penale dai profondi contrasti che separano le due discipline in tema d'immigrazione. A partire dalla legge Bossi-Fini, infatti, il legislatore italiano ha fatto ricorso al diritto penale per sanzionare lo straniero la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare, attualmente il T.U. 286/98 prevede tre diversi delitti di inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore (art. 14, co. 5-ter I e II periodo e co. 5-quater) con limiti edittali che vanno da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 5 anni di reclusione. La previsione di queste sanzioni detentive come conseguenza delle semplice presenza irregolare di uno straniero extracomunitario viola chiaramente, se non la lettera della direttiva, quanto meno la sua *ratio*, stravolgendone il delicato bilanciamento fra il diritto fondamentale alla libertà personale e l'esigenza di assicurare l'effettività del rimpatrio. La direttiva, infatti, basata sulla procedura del rimpatrio volontario entro un termine fissato, eventualmente corredato da obblighi cautelari proporzionati al caso concreto, non contempla certo la possibilità per lo Stato di configurare l'inosservanza del termine come reato, cui possa conseguire l'infrazione di una pena detentiva! In questo caso ammette piuttosto il ricorso a misure coattive che, nel rispetto dei principi di necessità e proporzione, mirino alla diretta esecuzione dell'allontanamento. In questo quadro il trattenimento può essere disposto solo come *ultima ratio*, non come misura sanzionatoria ma unicamente come misura strumentale all'effettiva esecuzione dell'allontanamento (sempre che lo stesso scopo non possa essere raggiunto con misure meno afflittive), e si precisa che deve avvenire in appositi centri (dove le famiglie possano usufruire di una sistemazione separata che assicu-

ri un adeguato rispetto della vita privata) e non in istituti penitenziari, e che qualora questo, in via eccezionale, avvenga, deve garantirsi la separazione dei soggetti "trattenuti" da quelli detenuti (art. 16 § 1, II periodo). Al contrario, le incriminazioni previste dall'art. 14, co. 5-ter e quater del T.U. rappresentano una vero e propria risposta sanzionatoria di tipo penale all'inosservanza di una decisione amministrativa di rimpatrio, inserendosi così in una procedura di espulsione amministrativa; comportando altresì consistenti privazioni della libertà personale, diverse ed ulteriori rispetto al trattenimento disciplinato dalla direttiva comunitaria, non certo fina-



lizzate all'effettiva esecuzione dell'allontanamento dello straniero ma caratterizzate unicamente dall'intento punitivo. Appare evidente che esse si configurano come fortemente contrastanti con gli standard imposti dalla direttiva in tema di "semplice" trattenimento, che a loro volta rappresentano la concretizzazione degli standard di tutela del diritto alla libertà personale contenuti nella CEDU (art. 5). Quelli di cui ho trattato sono solo alcuni dei contrasti fra la disciplina interna e quella comunitaria, i più macroscopici, di fronte ai quali l'inerzia del legislatore espone il nostro paese all'ennesima procedura di infrazione UE e scarica nuovamente sulla giurisprudenza il compito, politicamente gravoso, di assicurare l'adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi imposti dalla direttiva. In virtù del principio del primato del diritto comunitario, infatti, i giudici (e prima ancora, anche la pubblica amministrazione) devono, nel caso di specie, procedere alla diretta appli-

cazione di tutte le norme della direttiva stranieri dotate di effetto diretto, che attribuiscono effetti giuridici favorevoli agli stranieri attraverso regole già precise e suscettibili di immediata applicazione senza necessità di alcun intervento da parte del legislatore nazionale, all'occorrenza anche disapplicando le disposizioni interne eventualmente contrastanti con la direttiva. Tale obbligo di diretta applicazione (e contestuale disapplicazione delle norme contrastanti del t.u.) interessa non soltanto prefetture, questure e giudici di pace, ma anche pubblici ministeri e giudici penali, i quali vengono coinvolti nelle procedure di espulsione per effetto delle molte incriminazioni disseminate nel T.U. 286/98, ad iniziare dai delitti di inosservanza degli ordini di allontanamento del questore di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater. Tali delitti, infatti, intervengono a sanzionare l'inottemperanza ad un ordine che costituisce parte integrante di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva, ne consegue che la difformità di tale procedura rispetto alle norme della direttiva dotate di effetto diretto determina l'illegittimità dello stesso provvedimento del questore la cui inosservanza viene penalmente sanzionata e/o del decreto di espulsione che ne costituisce il presupposto; con conseguente obbligo per il giudice penale di disapplicare il provvedimento *ex art. 5 l. 2248/1865*, all. E e di assolvere quindi l'imputato per insussistenza di un presupposto di fatto. Inoltre si ritiene che la stessa previsione dei delitti di cui all'art. 14 co. 5-ter e 5-quater d.lgs. 286/98, con tutti i loro gravosi effetti sulla libertà personale dello straniero, conduca ad un risultato di sostanziale elusione delle garanzie stabilite dalla direttiva UE, finendo così per pregiudicarne ogni effetto utile, in violazione del principio di leale collaborazione dello Stato italiano con le istituzioni comunitarie; cui consegue l'illegittimità comunitaria di tali incriminazioni, le quali, pertanto, devono essere *tout court* disapplicate dal giudice ordinario.

Sara Viti



Il Giudice Ragazzino. La storia di Rosario Livatino

La storia di Livatino non è soltanto la storia di un uomo che si batte per la giustizia, ma è la storia di una Nazione, l'Italia del 1980, scossa e percossa da incresciose situazioni, giochi di potere e lotte alla giustizia stessa. È la storia della "Loggia P2", di Craxi, Calvi, Forlani e Gelli. La fine tragica di Livatino è solo l'inizio di quel periodo che vedrà l'operato della giustizia italiana piegare la testa di fronte alla teorizzazione della legge come "variabile politica". Nato a Canicattì il 3 ottobre 1952, consegue la maturità presso il Liceo classico Ugo Foscolo, iscrittosi alla Facoltà di Giurisprudenza di Palermo si laurea con lode nel 1975, e all'età di 24 anni intraprende la carriera di Magistrato presso il Tribunale di Caltanissetta. Uomo riservato, dal carattere chiuso e determinato, si farà subito notare all'interno degli uffici della Magistratura spiccando soprattutto per il suo temperamento e la sua voglia di Giustizia. Inizia il suo percorso di uomo di legge nel 1982, con un'inchiesta che avrà ad oggetto le cooperative giovanili di Porto Empedocle, centro costiero sotto Agrigento, all'interno del quale sta prendendo piede una mafia sempre più spavalda e potente. A finire sotto l'occhio vigile del giovane Livatino sono i criteri truffaldini con i quali vengono finanziate le cooperative da parte della Regione Sicilia. Viene così portata alla luce una delle scoperte più sconvolgenti per l'establishment siciliano: quella sulle fatture false dei cavalieri del lavoro catanese. Una truffa colossale. Le ricerche del magistrato non scoprirono solo frodi ed evasioni fiscali, ma portarono alla luce la connivenza tra il settore imprenditoriale siciliano e la mafia, dove il legale sfociava ormai nell'illegalità. A questo punto l'inchiesta passa sotto la competenza di Catania e di Trapani che porterà alla cattura dei mafiosi intercettati dal giovane magistrato, facendo ritenere opportuna la richiesta di misure di protezione per la sua persona, alle quali Livatino

rinuncerà l'anno successivo. Seguiranno molte altre inchieste che gli permetteranno di conquistarsi il soprannome di "Investigatore instancabile" e nel 1984 diverrà quel giudice incapace di tacere di fronte alle ingiustizie, incapace di farsi intimidire dalle reazioni non spesso positive dei centri del potere politico. Proprio tra il 1984 e il 1985, Livatino si scontra contro il più grande nemico: il connubio mafia-politica. In questo contesto storico-culturale l'immagine del mafioso siciliano è cambiata, il nuovo boss è un uomo che viaggia, un uomo che sa molte lingue, che usa il computer, ma che continua a fondare la propria forza organizzativa e di intimidazione proprio sull'arcaicità dei rapporti familistici e di clan. È questo il tipo di mafioso contro cui il giudice inizierà a combattere, un mafioso che milita nella DC siciliana, che compra i propri voti e le proprie alleanze, un soggetto, insomma, che non si ferma al proprio orto, ma che va oltre, intaccando anche gli alti sistemi della politica. Il giudice era conscio dei problemi e delle difficoltà che avrebbe incontrato nella sua attività investigativa, ma sapeva bene quale fosse il suo compito: doveva difendere i cittadini, doveva lavorare per il proprio Stato, essere cioè fedele alla Costituzione Repubblicana obbligandolo a fare "politica" almeno nel senso di fare qualcosa che cozza contro gli interessi politici. Livatino è stato molto rigido nel definire cosa significhi, per lui, essere un magistrato: "egli deve, sì uscire dalla propria torre eburnea di immutabilità, divenendo attento, sensibile a quanto accanto a lui si crea, si trasforma, si perde, ma ciò non lo autorizza a diventare parte in causa e ad esaltare il proprio potere di interpretazione della legge. Nei rapporti tra le parti sociali il giudice non deve né farsi strumento degli interessi forti, né garantire comunque gli interessi più deboli. Nessun esito di una con-

troversia può trovare la propria fonte, anziché nella legge, nelle simpatie del Magistrato per questa o quella parte sociale." Le sue inchieste iniziarono la via che portò poi alla scoperta dello scandalo denominato "Tangentopoli" che gli meritò l'appellativo, non certo con attributo di riconoscimento, di Giudice Ragazzino. Il primo ad usare questa espressione fu l'allora presidente della Repubblica Cossiga: Possiamo continuare con questo tabù, che poi significa che ogni ragazzino che ha vinto il concorso ritiene di dover esercitare l'azione penale a diritto e a rovescio, come gli pare e gli piace, senza rispondere a nessuno? Non è possibile che si creda che un ragazzino, solo perché ha fatto il concorso di diritto romano, sia in grado di condurre indagini complesse contro la mafia e il traffico di droga. Questa è un'autentica sciocchezza!». Da queste reazioni si denota l'integrità morale e l'assoluta dedizione al valore di giudice appartenuta a



Rosario Livatino

Livatino che gli costarono la vita nella mattina del 21 settembre del 1990, per mano di sicari al soldo della mafia. Un omicidio cruento che avvenne sulla statale n. 640 che da Canicattì porta ad Agrigento. Livatino viene raggiunto da una scarica di proiettili

che provengono da un'auto e da una moto, lo colpiscono ad una spalla, lui esce dalla sua auto e cerca rifugio sotto al guardrail, ma ferito non riesce a fuggire così che i killer lo raggiungono e lo freddano. Rimane soltanto il corpo senza vita del giudice e, attaccata ad un gancio, la sua giacca grigia, segno dell'ultimo decoro. Per le sue doti di instancabile dedizione e integerrima ricerca della verità e giustizia Papa Giovanni Paolo II lo definì come «martire della giustizia ed indirettamente della fede», aprendo la via alla sua canonizzazione. *"Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili!"* - Rosario Livatino.

Elisa Battaglini

L'obiezione di coscienza

Certi adempimenti che ci vengono richiesti, fanno spesso sorgere in noi un conflitto tra le convinzioni morali, religiose ed etiche e le prescrizioni imposte dal legislatore. Questo conflitto interno può far sì che la nostra volontà vada in conflitto con quella del legislatore e che il comportamento da noi tenuto sia diverso da quello prescritto ovvero può tradursi in una nostra inerzia nei confronti del comando. Tali comportamenti possono definirsi come espressione dell'obiezione di coscienza. Questo tema non è nuovo per il nostro ordinamento; si possono ricordare infatti le obiezioni al servizio militare, all'interruzione volontaria della gravidanza, alla procreazione medicalmente assistita nonché i casi di giuramento di fronte ai giudici sia nel processo civile che penale. La dottrina tende a differenziare all'interno dell'obiezione di coscienza tra *secundum* e *contra legem*. La differenza attiene alla previsione, o meno, da parte del legislatore di un comportamento sostitutivo rispetto a quello principale richiesto, tale da poter esprimere un riconoscimento legislativo all'obiezione di coscienza. Un caso emblematico è quello relativo all'obbligo previsto dall'art. 52 della Costituzione a mente del quale "La difesa della patria è un sacro dovere del cittadino". Il testo costituzionale non prevede un modo di adempimento che sia più funzionale rispetto ad un altro. Sarà compito del legislatore ordinario attuare l'art. 52 definendo in primo luogo sia il significato di difesa della patria sia la sua concreta attuazione. Nella fattispecie in esame, il Legislatore identifica questo obbligo nel servizio di leva militare, senza prevedere, almeno all'inizio, un possibile comportamento sostitutivo comunque idoneo ad adempiere all'obbligo previsto dalla norma costituzionale. Le modifiche normative conseguenti sono dovute al perpetuarsi dell'obiezione di coscienza. Dopo l'incarcerazione per chi si rifiutava di adempiere all'obbligo, avremo il rico-

noscimento del primo servizio civile, molto lontano da quello attuale. Questo è il primo segnale che la "difesa della Patria" si può realizzare anche diversamente. I cambiamenti della normativa dimostrano il chiaro passaggio dall'obiezione di coscienza *contra legem* a quella *secundum legem*. La previsione di un comportamento sostitutivo, permette di considerare il mancato comportamento richiesto in via principale come irrilevante. I problemi riguardano, invece, i casi di obiezione di coscienza *contra legem*. Un caso recente riguarda un medico

che, nello svolgimento di una pratica per l'interruzione volontaria della gravidanza su una donna tossicodipendente, ha ritenuto opportuno, secondo i suoi convincimenti morali ed etici, compiere un ulteriore intervento senza il consenso della paziente tale da rendere sterile la stessa, per evitare che, da una successiva gravidanza, sarebbe potuto nascere un bambino che avrebbe vissuto in un contesto familiare particolarmente "difficile". La linea difensiva del medico è stata impostata sull'obiezione di coscienza. È vero che non tutti i casi di obiezione di coscienza sono solo sul piano dei rapporti cittadino-stato; per quanto riguarda l'interruzione volontaria della gravidanza, infatti, abbiamo un'incidenza di tale comportamento nei confronti dei terzi; l'intervento abortista non sarà tenuto da quel medico ma da un altro. Questo caso è diverso, l'obiezione di coscienza va ad incidere direttamente sul terzo, in questo caso la paziente. Tutto questo tenendo fermo la previsione dell'art. 32 della Costituzione che tutela la salute stabilendo che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Ma questa si può identificare come obie-

zione di coscienza? Se possiamo identificare il comportamento del medico come obiezione di coscienza questa sicuramente deve essere *contra legem*. A questo punto ci dobbiamo chiedere se un'obiezione di tal senso debba poggiare solo su una convinzione morale o se viceversa questa richieda anche un comportamento omissivo, tipico di chi si voglia sottrarre a un



obbligo. Se si richiedesse, come ulteriore elemento dell'obiezione di coscienza *contra legem* una condotta omissiva, il comportamento del medico sicuramente non potrebbe rientrare nei casi di obiezione. Allo stesso tempo è vero che la condotta attiva del professionista è dettata dai suoi convincimenti morali. Anche ipotizzando la possibilità di un'obiezione di coscienza in tal senso pare difficile che un conflitto interno tra legge e morale possa incidere in termini peggiorativi di un diritto altrui, per di più riconosciuto a rango costituzionale. Ma questo non è l'unico caso in ambito medico-sanitario di obiezione di coscienza. Questo è il settore in cui maggiori sono i casi di mancati adempimenti agli obblighi legislativi, sia da parte dei medici che da parte dei pazienti. Abbiamo fatto riferimento all'obiezione del medico antiabortista che potrà non operare l'interruzione volontaria della gravidanza della paziente che verrà operata da un altro medico. Il caso sicuramente più "caldo" è quello riguardanti le trasfusioni ematiche per i testimoni Geova. Essi, per un'interpretazione dell'Antico testamento, ritengono di non poter ricevere trasfusioni di sangue.

(continua a pagina 14)



Diritti violati: I colloqui del detenuto


(continua da pagina 13)

Il problema è molto sentito sia dai Testimoni di Geova che non vogliono “mischiare” il proprio sangue con quello altrui, sia dai medici, i quali sanno che la mancata trasfusione potrebbe comportare la morte del paziente e che avendo prestato il giuramento di Ippocrate hanno l’obbligo “di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente”. Il problema si accentua quando chi dovrebbe ricevere la trasfusione non è direttamente l’obiettante ma una persona a lui sottoposta come ad esempio può essere un figlio minore. La giurisprudenza ha individuato la soluzione nell’interpretazione analogica dell’art.333 c.c. che consente al giudice di intervenire in caso di comportamenti pregiudizievole dei genitori nei confronti del figlio. La soluzione dovrebbe essere ricercata attraverso un’interpretazione del diritto alla salute che la Costituzione definisce “diritto dell’individuo e interesse della collettività”. L’interesse della comunità è paritaria o subordinata alla volontà del singolo? La domanda potrebbe anche essere riformulata in un altro modo; l’interesse della comunità alla vita di un soggetto può essere più meritevole del diritto dell’obiettante a rifiutare i trattamenti sanitari che gli permetterebbero di evitare la morte ma che realizzerebbe una condotta contro le proprie credenze religiose? Risulta evidente come le due forme di obiezioni di coscienza siano oggettivamente diverse. La prima, quella del medico, che se si può considerare obiezione va comunque ad incidere su un soggetto titolare di un diritto costituzionalmente garantito, la seconda invece riguarda una condotta, dettata sicuramente dall’obiezione di coscienza, che va ad incidere sempre sul medesimo diritto ma questa volta perpetuata dal soggetto titolare del diritto in questione. Casi diversi che potrebbero portare a interpretazioni diverse. Ma chi o cosa deve essere l’arbitro del conflitto tra diritto e morale?

Dario Scordo

Tra le finalità del trattamento penitenziario, finalizzato non solo alla punizione del reo ma anche alla sua rieducazione, una posizione privilegiata viene riconosciuta alla risocializzazione del detenuto, perseguita attraverso il coinvolgimento dello stesso in attività comuni ricreative (la c.d. “ora d’aria” e le attività di tipo laboratoriale anche in collaborazione con soggetti esterni) e lavorative, nonché nella concessione di specifici permessi premio che gli consentano di allontanarsi temporaneamente dall’istituto. Componente essenziale di tale percorso è la possibilità di mantenere i contatti con i “prossimi congiunti” attraverso il diritto ad avere colloqui personali e telefonici con gli stessi (art. 18 O.P.) e, a discrezione dell’amministrazione penitenziaria, con soggetti esterni alla nozione di *famiglia* giuridicamente intesa (amici, fidanzate/i...). Usufruire di tali colloqui è estremamente. Ad ogni detenuto “comune”, infatti, è riconosciuto il diritto di effettuare sei colloqui (quattro per i detenuti che siano “collaboratori di giustizia”) ogni mese, ciascuno della durata massima di un’ora. In presenza di particolari circostanze, si può richiedere di riunire le ore mensili in un’unica occasione. Allo stesso modo, in caso di grave infermità ovvero di colloqui con figli minori degli anni dieci ovvero ancora altre situazioni particolari valutate di volta in volta dal direttore dell’istituto (se il detenuto è condannato) o dall’autorità giudiziaria procedente (se ancora in attesa di giudizio), i quali decidono anche sull’eventuale visita di terze persone previa apposita richiesta adeguatamente motivata. Il sistema così predisposto, quindi, presenta un nucleo duro non comprimibile, che deve tuttavia confrontarsi con le esigenze logistiche dell’istituto e la discrezionalità pressoché assoluta del direttore ovvero dell’autorità giudiziaria, chiamata a valutare su specifiche (e circostanziate) richieste. Ed

invero, il provvedimento con il quale viene amministrato il permesso di colloquio è talmente duttile da poter consentire un’ampia (purché ragionevole) dilatazione del diritto in questione, potendo finanche raddoppiare i termini della sua durata (es. colloqui fino a due ore ovvero telefonate fino a trenta minuti), sulla base delle specifiche esigenze del detenuto e del percorso da questi intrapreso (Cass, sez. I pen., sent. 14.10.2005; Cass., sez. I pen., sent. 05.11.2004). Per converso, tale provvedimento non è impugnabile con i mezzi previsti dal sistema



processuale penale ne’ ricorribile per Cassazione, in quanto non ha per oggetto la libertà personale (Cass., sez. I pen., sent. n. 24107/2009), seppure in una sua specifica e limitata accezione; al contrario, tale provvedimento «attiene alle modalità esecutive della custodia e al trattamento del detenuto», di talché sarà impugnabile con i mezzi previsti dall’ordinamento amministrativo (Cass., sez. IV pen., sent. 07.04.2000). In determinati casi, tuttavia, l’ampia discrezionalità sin qui descritta si scontra con un dettato normativo eccessivamente stringente. Ed invero, sebbene il D.A.P. e la giurisprudenza (Cass., sez. V pen., sent. n. 27.01.1995) abbiano invitato le Amministrazioni interessate ad accogliere una nozione abbastanza ampia ed elastica della nozione di “famiglia”, che segua l’evoluzione sociologica e giuridica delle relazioni familiari nella società attuale, al fine di avere il colloquio con il detenuto, i *congiunti* dovranno presentare la documentazione che provi il grado di parentela

o comunque il legame affettivo "qualificato" (stato di famiglia, il certificato di convivenza o eventuale autocertificazione). La questione si complica ulteriormente per gli stranieri che devono produrre una dichiarazione rilasciata dal Paese di origine attestante la parentela con il detenuto debitamente tradotta e dimostrare di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, con ulteriore aggravio (anche economico, quindi) per tali soggetti che già vivono situazioni di evidente difficoltà sociale ed economica. Analogamente, nel caso di colloqui telefonici (art. 39 O.P.), il detenuto dovrà inoltrare apposita richiesta al direttore dell'istituto (se condannato) ovvero all'autorità giudiziaria (se in attesa di giudizio) indicando il grado di parentela dell'intestatario dell'utenza di telefonia fissa tramite stato di famiglia ovvero autocertificazione. Sennonché, non è sempre agevole fornire tali indicazioni all'Amministrazione, con la conseguente impossibilità di mantenere il contatto con familiari. Di conseguenza, nonostante sia pacificamente riconosciuta la possibilità che lo straniero venga autorizzato ad usufruire di un colloquio telefonico di durata maggiore (fino a trenta minuti) rispetto quella "ordinaria" (non oltre quindici minuti), tale possibilità potrebbe essere vanificata dall'impossibilità di presentare la documentazione richiesta. In particolare, è opportuno segnalare che in altri Paesi non è sempre agevole individuare il rapporto di parentela con l'intestatario dell'utenza telefonica, in quanto gli operatori non sono tenuti ad identificare tale soggetto ovvero la condizione socio-economica della famiglia magari non consente di avere un'utenza propria. Una recente circolare del 24 aprile 2010 della "Direzione generale Detenuti e Trattamento", rilevando tali situazioni, offre una possibile soluzione alla que-

stione, avendo introdotto la possibilità di effettuare chiamate verso telefoni cellulari. La circolare precisa che tale possibilità può essere concessa ai detenuti che non abbiano usufruito di alcun tipo di colloqui (visivo o telefonico) per un periodo di almeno quindici giorni e che dichiarino di non poter mantenere i rapporti con i propri familiari in altro modo, presentando la "ordinaria"



documentazione di titolarità della linea telefonica mobile. L'innovazione, idonea a scardinare il gap nel quale altrimenti si verrebbe nuovamente a trovare il detenuto, consiste nella possibilità che

questi sia comunque ammesso ad usufruire del beneficio decorsi quindici giorni dalla presentazione della richiesta, senza che siano pervenuti gli esiti delle verifiche, a condizione che il detenuto non abbia fruito di colloqui ovvero di conversazioni telefoniche su utenze fisse. Ne consegue che il detenuto che non abbia alcuna ordinaria possibilità di contatto con l'esterno, possa agevolmente ricorrere a tale meccanismo per mantenere (o recuperare) i rapporti con i familiari senza eccessivi oneri documentativi, fatta salva l'eventualità di un riscontro negativo circa la veridicità delle dichiarazioni fornite cui seguirà la revoca dell'autorizzazione. Tale circolare deve, tuttavia, confrontarsi con le esigenze di sicurezza e controllo che sono alla base del meccanismo generale dei colloqui, al fine di evitare il verificarsi di ingiustificate disparità trattamentali (il colloquio visivo con soggetti estranei al rapporto familiare è mediato dall'autorizzazione, mentre in occasione della telefonata cellulare potrebbe essere facilmente eluso) e connessi abusi di un diritto/beneficio estremamente rilevante per il buon funzionamento dell'istituzione carceraria.

Peter Lewis Geti

A.A.A. Cercasi carcere per "Transessuale"

«Una persona è reale quanto più assomiglia all'immagine che si è fatta di se stessa nella propria mente».

A questo mira un transgender, colui che per la società è afflitto "da disturbi d'identità in genere" che si manifestano con la negazione dei propri caratteri sessuali. Il transessuale è una persona che vive un conflitto con sé e con gli altri, e in carcere questo conflitto si esaspera. In un'istituzione totale come il carcere, i problemi legati a un'esperienza come il transessualismo emergono prepotentemente. Ma la c.d. "emergenza carceri" è comunemente associata ad un duplice fenomeno: da un lato il sovraffollamento, dall'altro il tasso di suicidi. I dati ufficiali sono eloquenti, ad oggi vi sono circa dodicimila detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare e sono oltre cinquanta i detenuti che si sono tolti la vita nel 2010. Una minore attenzione mediatica è invece dedicata alla composizione della popolazione carceraria, un vero e proprio microcosmo delle minoranze sociali. Un'analisi delle statistiche offerte dalle principali associazioni operanti in questo ambito disvela tale natura discriminatoria, ora di classe, ora etnica, ora di orientamento sessuale, del sistema penitenziario italiano. Cresce, contestualmente, il numero delle persone transessuali, molte delle quali sudamericane, penalizzate dalle condizioni di emarginazione in cui si trovano a vivere nel paese straniero, sprovviste di documenti, soldi e permesso di soggiorno, le quali si trovano facilmente a delinquere. Spesso, detenute per reati minori, di prostituzione o uso di droga. I transgenders, al pari di altre tipologie di detenuti, sono confinati in appositi bracci carcerari, non di rado a stretto contatto con persone condannate per reati particolarmente gravi, ad esempio pedofili, quasi a voler considerare il transessualismo, un crimine in sé, considerandoli detenuti "a rischio".

(continua a pagina 16)



(continua da pagina 15)

L'ambiente carcerario, inoltre, rende ancora più difficile la condizione delle persone transessuali che nella vita di tutti i giorni sono tra i soggetti più esposti ad atti di intolleranza, discriminazione e abusi sessuali. Al fine di assicurare a questi una condizione più dignitosa, si è di recente sperimentata, ad Empoli, la prima struttura penitenziaria *ad hoc*, la cui istituzione e i cui risultati sono oggetto di controversia. Pensando alla condizione dei detenuti in un sistema penitenziario ad un passo dal collasso, qual è quello italiano, viene spontaneo chiedersi come possa essere vissuta l'esperienza della detenzione da chi è sistematicamente posto ai margini della società nella vita di tutti i giorni. Le transessuali appartengono ad una "categoria" cui è riservato un trattamento del tutto peculiare, più limitativo rispetto a quello di qualsiasi altro detenuto. Il modello organizzativo riscontrabile nella maggior parte delle carceri che ospitano transessuali prevede la creazione di un'ala appositamente dedicata, solitamente posta all'interno del braccio maschile. Le ore d'aria sono concesse in momenti differenti rispetto agli orari degli altri detenuti. La necessità di segregare le persone transessuali è ufficialmente giustificata dal forte rischio di stupri da parte dei carcerati maschi. Questi provvedimenti evidenziano da subito due problematiche evidenti: le transessuali nelle carceri italiane sono un numero esiguo (attualmente intorno al centinaio), con diversi istituti che ne ospitano appena poche unità. È evidente quindi che negare qualsiasi contatto con gli altri detenuti trasforma la loro detenzione in una sorta di perenne stato di "semiisolamento". Inoltre il principio della "non promiscuità" impone spesso forti limitazioni per le transgenders nell'utilizzo degli altri spazi pubblici, come la biblioteca. La seconda questione è di carattere psicologico, poiché l'assegnazione al braccio maschile delle transessuali è percepita da queste come un non riconoscimento della loro identità di genere e del loro or-

rientamento sessuale. Sembra che non venga dato peso al fatto che la persona transessuale è quella che ha messo in moto un meccanismo di adattamento del proprio fisico alla percezione che ha di sé, ed il mancato riconoscimento della propria identità può portare a situazioni molto pesanti, che sfociano non di rado in veri e propri tentativi di suicidio. Devastanti, sono poi gli effetti della sospensione forzata del trattamento ormonale, attuata in molti istituti penitenziari, che causano anch'essi una serie di reazioni, come dimostrano i casi, assai frequenti, di autolesionismo. Il progetto di un carcere per soli "trans" ad Empoli doveva essere un importante passo avanti, in grado di risolvere alcuni dei problemi più immediati della detenzione transessuale. Il primo carcere italiano pronto ad accogliere esclusivamente detenuti transessuali, con strutture e servizi all'avanguardia. Un istituto di oltre mille metri quadrati situato a Pozzale, nei pressi di Empoli, composto da ventisei celle e munito di biblioteca, campo sportivo ed addirittura di un'azienda agricola dove produrre vino ed olio. Era l'ambizioso progetto presentato, lo scorso gennaio, dal provveditore toscano dell'Amministrazione penitenziaria, Maria Pia Giuffrida, la quale assicurava che a fine marzo sarebbero stati trasferiti a Pozzale circa trenta trans attualmente detenuti in un'ala dedicata del penitenziario di Sollicciano a Firenze. Tutto sembrava predisposto nel dettaglio. Quaranta agenti, sia donne che uomini, erano stati preparati al lavoro mediante appositi corsi di formazione e tramite un ciclo di incontri con endocrinologi e psicologi della Asl empolesse. Per i detenuti erano pronti programmi educativi di vario livello e diversi piani di reinserimento nel mondo del lavoro. Pozza-

le si apprestava quindi a diventare un laboratorio in cui sperimentare un nuovo modello di detenzione, una soluzione innovativa per arginare la crescente emarginazione cui sono sottoposti i transgender nelle carceri del nostro Paese. L'entusiasmo è però



svanito in breve tempo. L'istituto di Pozzale avrà una destinazione ben diversa rispetto alle intenzioni originarie: sarà trasformato in una casa circondariale femminile e resterà inattivo ancora per diversi mesi. Lo scorso aprile il ministro Alfano blocca un progetto la cui genesi risale addirittura al novembre del 2008, anno in cui fu emanato un apposito decreto ministeriale. Le motivazioni della decisione non sono mai state rese note dal ministero della Giustizia. Attualmente il carcere di Pozzale è ancora abbandonato e inutilizzato. Sul futuro della struttura campeggia un alone di mistero. Un dato certo, però, c'è: non ospiterà il primo penitenziario per transgenders. Tanto rumore per nulla. E così gli sforzi di collocazione delle transessuali rimangono. Ed è un vero e proprio problema che non si può risolvere con il confinarli in una sezione speciale degli istituti, servirebbe un sostegno psicologico adeguato, punti di ascolto all'interno ed all'esterno del carcere per aiutarli a scontare la pena nel modo migliore ed a reinserirsi nella società a livello lavorativo una volta fuori, perché non finiscano nuovamente sulla strada o a delinquere.

Letizia Motta

La cittadinanza del minore straniero adottato in Italia: un diritto riconosciuto ma poco garantito.

La cittadinanza può essere definita come la situazione di appartenenza di un individuo ad un determinato Stato. Questo *status* della persona è spesso distinto in due dimensioni: una verticale, che segna la soggezione del singolo ad un dato ordinamento ed una orizzontale, che implica l'inserimento del cittadino nella comunità nazionale della quale non fanno parte gli stranieri. Uno dei modi di acquisto della cittadinanza è il cosiddetto *iure sanguinis*, cioè l'acquisto della cittadinanza per nascita da padre o madre italiani (è sufficiente la cittadinanza italiana anche di uno solo dei genitori ed è irrilevante il luogo di nascita). Tale modo di acquisto è direttamente connesso al vincolo di filiazione, di qualunque genere esso sia (legittima o naturale) e riguarda anche i figli adottati, sebbene, in quest'ultima ipotesi, l'acquisto della cittadinanza italiana non sia il frutto del vincolo di sangue bensì l'effetto del provvedimento di adozione. È da sottolineare che solo con la legge 5 giugno 1967 n. 431 la posizione del minore adottato è stata equiparata a quella di figlio legittimo; in precedenza, infatti, i minori stranieri adottati da cittadini italiani non acquistavano la cittadinanza italiana. L'acquisto della cittadinanza, a seguito dell'adozione, avviene direttamente sulla base del decreto di adozione emanato dal Tribunale per i minorenni, oppure da quando diviene efficace, in Italia, il provvedimento di adozione di un minore straniero, da parte di un cittadino italiano, emanato all'estero. Tuttavia la modifica alla legge sull'adozione, avvenuta con la legge 31 dicembre 1998 n. 476, di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1993, ha sollevato non poche perplessità in ordine al reale momento di acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero adottato e all'effettivo protrarsi di tale *status* qualora l'inserimento del bambino adottato nel nuovo nucleo familiare non si concluda positivamente. L'art. 34 ultimo comma della legge 476/1998 stabilisce, infatti, che il minore adottato acquista la cittadinanza

italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile, apparentemente conferendo efficacia costitutiva a quella che è sempre stata considerata una formalità a carattere probatorio e dichiarativo. La dizione letterale della norma, ricollegata a quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 91 del 1992 (secondo il quale l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempite le condizioni e le formalità richieste), sembra affermare che è solo dal momento della trascrizione e non dal momento dell'emanazione del provvedimento di adozione che decorrebbero gli effetti dell'acquisto della cittadinanza italiana. Tuttavia, in tal modo, non soltanto vi sarebbe una scissione tra il momento di acquisto dello *status* familiare (la qualità di figlio si acquista in ogni caso a decorrere dalla data del decreto di adozione ex art. 35 della l. n.476/98) e quello dello *status civitatis*, ma si attribuirebbe, erroneamente, l'efficacia costitutiva dello *status civitatis* alla trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile, dal momento che gli atti dello stato civile sono solo attestazioni di fatti relativi allo *status* delle persone che assolvono una funzione di mera pubblicità. Con una circolare del 2000, lo stesso Ministero dell'interno, riconoscendo il problema, è intervenuto affermando che "la trascrizione nei registri di stato civile del decreto di adozione emesso dall'autorità giudiziaria non è condizione costitutiva dello *status civitatis* italiano, essa rende solo possibile l'efficacia *ex tunc* del provvedimento divenuto definitivo e dà pubblicità e certezza all'atto fondamentale, costitutivo del diritto di cittadinanza del minore straniero adottato". Dunque, la cittadinanza è acquisita al momento dell'emissione del decreto di adozione. A ben vedere, tuttavia, la funzione garantistica della norma manca di omogeneità qualora si prenda in considerazione l'ipotesi in cui la trascrizione non abbia luogo (ad esempio perché l'inserimento del minore nella famiglia adottiva non ha avuto esito positivo) ed il minore sia restituito. Il punto focale su cui riflettere, diventa allora quello della restituzione, poiché - alla luce dell'articolo 34 comma 3° che

sottopone l'acquisto della cittadinanza italiana alla trascrizione del provvedimento di adozione - se questa si verifica prima della trascrizione, il minore rimane privo della cittadinanza italiana. Si può allora avanzare un dubbio di legittimità costituzionale poiché la norma contrasterebbe con l'art. 2 Cost. che garantisce i diritti inviolabili della

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. (Art. 2, Cost.)

persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Il contrasto con detta norma risulterebbe infatti dalla perdita, per il minore, della sua identità personale in relazione sia allo *status* di figlio degli adottanti, seguito all'adozione pronunciata all'estero, sia allo *status* di cittadino italiano per quanto attiene all'art. 34 comma 3°. Qualora il minore prima della maggiore età non venga adottato da una nuova famiglia o non venga rimpatriato, si troverà in Italia in stato di abbandono nonché in una condizione di apolidia, e sarà soggetto alla rigida disciplina sull'immigrazione, in particolare alle norme sul permesso di soggiorno, correndo il rischio, un giorno, di essere espulso dall'Italia anche se il suo soggiorno in Italia sarà comunque assicurato da una Carta permanente di soggiorno, rilasciata in base all'art. 32 comma 1° del Testo Unico n. 286 del 1998. Ammesso che, una volta maggiorenne, il minore possa riuscire ad ottenere la cittadinanza italiana (art. 4 lett. c) legge n.91 del 1992 secondo cui "lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.) non si può negare che, durante tutto il periodo della sua minore età, egli non sarà stato parte integrante, come cittadino italiano, di quelle più ampie formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità.

Pasqualina Romano



Libia in fiamme: salvate i pozzi di petrolio -storie coloniali e post coloniali-

Siamo proprio sicuri di essere correttamente e completamente informati su ciò che sta accadendo in Libia? I *mass media* stanno davvero informando e comunicando con oggettività ed indipendenza le vicende che, pur nelle rispettive peculiarità, hanno, a macchia d'olio, caratterizzato il Maghreb? Le premesse sono sempre le stesse, tanto che, come è stato perspicacemente osservato, sembra di rivivere un *déjà vu* balcanico¹: *in primis* le solite smentite di un intervento militare, dall'ONU passando per i capi di stato dell'Unione Europea fino al Ministro della difesa italiano la voce è unanime e smentisce categoricamente un intervento di tipo militare. Di fatto, la macchina militare statunitense ed inglese (non a caso!) si è già messa in moto. Navi da guerra incrociano




nel Mediterraneo e *Marines* avio trasportati sono pronti per l'imbarco. In secondo luogo i *mass media* (occidentali) riportano notizie di massicci bombardamenti di caccia libici sui civili; in pochi giorni, il numero delle vittime civili è lievitato: siamo passati dalle poche decine dei primi 2-3 giorni di ribellione alle oltre decine di migliaia nei successivi 4-5 giorni; i giornali e le televisioni divulgano l'esistenza di fosse comuni con ammassati migliaia di corpi di civili, il tutto senza uno straccio di prova, solo qualche immagine ripresa dai telefonini di cui risulta impossibile interpretare la reale portata documentaristica. È doveroso ricordare che, in

Kosovo, quando fu poi effettuata la verifica sul campo da parte dei medici legali del Tribunale dell'Aja, tutte le vittime dichiarate da giornali e televisioni occidentali nei giorni precedenti i bombardamenti da parte dei caccia battenti bandiera NATO e di base in Italia, risultarono inesistenti. Allora, dove sta la verità? Per rispondere a questa domanda basterebbe forse ricordare che, da un lato la storia è ciclica, cioè gli eventi si ripresentano regolarmente; dall'altro che è antica quanto le guerre stesse, l'idea che si combatte essenzialmente per motivi economici e che gli ideali, i principi in base ai quali le guerre si fanno, siano solo un inganno, una finzione, una giustificazione. Del resto, i principi e gli ideali sono sempre gli stessi: esigenze di giustizia (oserei dire divina!), motivi di emergenza umanitaria (quasi come vi fosse stato in Libia un terremoto pari a quello dell'Aquila o come quello, ancora più drammatico, di Haiti, di cui oggi, purtroppo, nessuno più parla!), assistenza sanitaria

dei profughi (per i quali, l'unico pensiero di chi ci governa, è cercare di non farli espatriare!).

"Eppure non sanno ancora come motivarlo l'intervento. Se avessero a cuore davvero la vicenda umanitaria, non avrebbero dovuto sottoscrivere accordi di compravendita di armi con il Colonnello. E se l'Italia è davvero attenta all'umanità non avrebbe dovuto ratificare in modo bipartisan un Trattato che, pur riconoscendo finalmente le nostre malefatte coloniali, ha chiesto a Gheddafi di istituire campi di concentramento per fermare la fuga dei migranti disperati dalla grande miseria dell'Africa dell'interno e del Maghreb"².

Apriamo gli occhi (e la mente): la Libia è il quarto produttore in Africa di petrolio, con quasi 1,8 milione di barili al giorno e riserve valutate in 42 miliardi di barili. Inoltre, secondo l'Opec, le riserve di gas naturale sono



stimate in 1.540 miliardi di metri cubi.

"...Un business di tale entità da aver comportato mezzo secolo di guerra senza esclusione di colpi tra l'ENI da un parte e le multinazionali anglo-americane dall'altra, in particolare la BP è un altro "dettaglio" di cui tenere conto.

*Storicamente c'è chi è sicuro nell'affermare che, persino il colpo di Stato di Gheddafi contro il re Idris, considerato un fantoccio dell'Italia, fu sicuramente favorito dalle multinazionali anglo-americane. Nondimeno, in pochi anni l'ENI recuperò in Libia il terreno perduto. Che l'attuale "rivolta" libica possa costituire un ennesimo capitolo di questa guerra del petrolio non è un'ipotesi da scartare, poiché la notizia concreta di queste ore è proprio che l'ENI sta rischiando di perdere la sua principale fonte di petrolio: la Libia, appunto"*³. Siamo all'inizio di marzo 2011 e questa è la realtà dei fatti, spero vivamente che ogni ipotesi di conflitto venga scongiurata ma, purtroppo, è di ieri (7 marzo 2011) la notizia che l'ipotesi di un intervento militare in Libia potrebbe presto diventare realtà. La possibilità è stata confermata anche dal presidente degli Stati Uniti, Barack Obama (ancora una volta non a caso!).

Lorenzo Bimbi

¹ Sito Web Controappunto, Autore circ.pro.g.landonio.

² Sito Web citato, Autore citato.

³ Tratto da <http://www.comidad.org/>.



L'Altro Diritto incontra gli studenti delle scuole superiori

Quest'anno l'Altro Diritto sez. Pisa ha aderito al **Progetto Scuola e Volontariato in Toscana**, che coinvolge gli studenti delle scuole superiori e le realtà locali impegnate nel volontariato. Il progetto è gestito dal Centro Nazionale per il Volontariato (CNV) ed è promosso dal Cescvot, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Toscana.

Ad ogni scuola aderente, sono stati proposti due percorsi, ciascuno dei quali consistente in una serie di incontri con gli studenti, con l'obiettivo di favorire una partecipazione più attiva dei ragazzi alla proposta del progetto.

La Ns. Associazione ha partecipato al percorso "Se questo è un uomo - La mia ombra è come la vostra", relativo ai diritti umani, insieme alle Associazioni "Un ponte per", "Aeolo", "Bhalobasa", "Libera", "Emergency", "Fratelli dell'uomo" e "Coopi".

Sulla scorta della nostra esperienza nelle carceri toscane, ci siamo concentrati sull'analisi dei diritti dei detenuti e sulle difficoltà che questi incontrano quotidianamente nell'effettivo esercizio degli stessi diritti.

La prima classe incontrata è stata la quarta ragioneria (20 studenti) dell'istituto superiore "A. Pesenti" di Cascina e, la settimana successiva, la quinta classe (11 studenti) del medesimo istituto.

Gli alunni si presentano da subito curiosi e disponibili, anche grazie alle positive esperienze ottenute negli incontri che ci hanno preceduto.

Dapprima spieghiamo cos'è l'Altro Diritto e qual sia il nostro compito all'interno degli istituti penitenziari che visitiamo, quindi mostriamo un breve filmato da noi realizzato alternando scene cinematografiche a filmati reali, contrapponendo come il carcere viene presentato nei film e com'è invece nella realtà. Alla fine del filmato, diventiamo bersaglio di numerose domande: "I colloqui come


avvengono?"; "Ci sono dei divisori?"; "Se ho un amico in carcere posso andarlo a trovare?"; "Come si svolge la giornata di un detenuto?".

Cerchiamo di rispondere in maniera completa a tutte le domande che ci vengono poste, ma dalle nostre risposte sorgono nuove domande da parte degli studenti.

Gli incontri sono stati molto soddisfacenti e ne è entusiasta perfino il Pro-

avere contatti (in alcuni casi anche quotidiani) con i propri familiari, amici e fidanzati/e, confermando che l'esigenza principale per tutti, compresi quanti si trovano presso le "istituzioni totalizzanti", è quella di mantenere i contatti con l'esterno. Con la stessa percentuale, ma a proporzioni invertite (6 studenti) è stato richiesto l'utilizzo della palestra o comunque una maggiore attività

Le "domandine" degli studenti



fessore Tramonte che ci ha ospitato.

L'incontro termina con una puntualizzazione molto importante: molti diritti, per noi pacificamente fruibili, in carcere devono essere mediati da un'apposita richiesta, la "domandina". A questo punto, quindi chiediamo agli studenti di compilare le "domandine", una a testa, precisando ancora una volta che questo è l'unico mezzo di comunicazione all'interno delle carceri, con il quale i detenuti chiedono incontri con gli educatori e gli altri operatori dell'istituto oltre che tutto il resto di cui hanno bisogno (vestiti, visite dai medici presenti in istituto, materiale di cancelleria etc). Chiediamo quindi agli studenti di indicare qualcosa cui non vorrebbero rinunciare e, pertanto, di richiederla attraverso la "domandina", come se si trovasse nella situazione dei detenuti.

Gli studenti, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, hanno risposto in modo estremamente positivo all'attività mostrando le stesse necessità espresse quotidianamente dalla popolazione detenuta.

Circa il 25% degli studenti (8 su 31, di cui 6 studentesse) hanno richiesto di

sportiva.

Il 24% (7 studenti su 31, tutti di sesso maschile) ha richiesto di poter acquistare delle sigarette.

Alcuni studenti (3) hanno richiesto la possibilità di avere a disposizione una televisione per seguire i programmi preferiti o per giocare, ovvero una radio per poter ascoltare musica. Tre domandine, infine, riguardavano altre richieste (oggetti o alimenti) non altrimenti classificabili. Soltanto una richiesta è relativa all'accesso al lavoro.

L'esperienza a contatto con gli studenti delle scuole è stata senz'altro importante ed intensa, anche grazie al positivo riscontro che hanno suscitato le nostre parole. La stessa attività di compilazione delle *domandine* è sembrata particolarmente stimolante tanto per noi volontari quanto per i ragazzi che si sono trovati a dover selezionare, tra le tante necessità e desideri, ciò cui non vorrebbero in alcun modo rinunciare, portandoli così a ragionare sul valore che, per loro, ha ciascun diritto.

Francesca Bendinelli, Marta Campagna,
Peter Lewis Geti

Articolo I7

"L'altro diritto" è un Centro di Documentazione nato presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze nel 1996; svolge attività di ricerca sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere. Il Centro, diretto dal Prof. Emilio Santoro (docente di Filosofia del diritto presso l'Università di Firenze) si avvale della collaborazione di numerosi esperti in ambito penitenziario e penale, tra cui anche alcuni docenti e ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo pisano. Dopo una fase iniziale in cui il Centro ha svolto le proprie attività intorno a Firenze, il gruppo di volontari si è allargato, grazie soprattutto alla collaborazione di giovani provenienti dall'ambito universitario, fino a diventare operativo anche nelle carceri di Pisa, Livorno, Lucca e Massa. A questo scopo è stata stipulata con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) una Convenzione per la consulenza sulle problematiche dei detenuti, in particolare di quelli stranieri. In base agli accordi presi con il PRAP, i volontari - studenti, laureati, praticanti avvocati o giovani avvocati - svolgono una duplice attività: da un lato, la consulenza agli operatori delle diverse carceri, specie sulla gestione dei migranti detenuti, dall'altro la consulenza diretta ai detenuti stessi per informarli dei loro diritti ed aiutarli ad accedervi, anche scrivendo per loro domande, istanze o reclami rivolti alla Magistratura, alla Direzione dell'Istituto Penitenziario o ad altre istituzioni, in tutte le circostanze in cui non è necessaria la mediazione di un avvocato. Gli operatori del Centro possono anche adoperarsi per far avere ai detenuti tutti i documenti che rientrano nel loro diritto, per consentire loro di accedere a tutte le prestazioni sociali da cui non sono per legge esclusi. I volontari rivolgono inoltre una particolare attenzione ai casi riguardanti i detenuti stranieri e tutte le procedure volte al rinnovo del permesso di soggiorno, al ricongiungimento familiare, all'acquisto della cittadinanza italiana. Infine a partire dal mese di maggio 2008 "L'altro diritto" che opera su Pisa, Livorno e Lucca, - oltre a promuovere una serie di conferenze - pubblica con cadenza quadrimestrale *Articolo 17*, con l'intenzione di far conoscere agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza l'attività svolta dai volontari in carcere e le problematiche connesse alla vita penitenziaria, oltre al costante monitoraggio dell'evoluzione della giurisprudenza e della legislazione in materia.



adpisa@libero.it

Articolo 17 periodico quadrimestrale di impegno civile, supplemento di In-Oltre

PUBBLICATO SOTTO IL PATROCINIO DELLA
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TO-
SCANA

Direttore responsabile In-Oltre: Edoardo Semola
Responsabile Articolo 17: Biagio Depresbiteris
Coordinatore lavori: Marta Campagna
Redazione: Biagio Depresbiteris,
Marta Campagna, Francesca Bendinelli,
Benedetta Di Gaddo, Peter Lewis Geti.
Editing: Cristian Lorenzini
Editore: L'altro diritto, Centro di documentazione
su carcere, marginalità e devianza
Reg. Trib. Firenze n° 5345/bis del 18/05/2004
Stampato: Copisteria il Campano - Pisa

www.altrodiritto.unifi.it/art17

Art. 17, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

L'altro diritto su

report

Le buone notizie fanno scalpore!

Anche Milena Gabanelli e Giuliano Marrucci si sono interessati all'Altro Diritto. Per vedere la puntata vai su www.report.it e clicca, fra le goodnews, "lezioni di diritto" oppure all'indirizzo www.altrodiritto.unifi



LIBRERIA
PELLEGRINI

"la tua libreria giuridica accanto alla facoltà"

Via Curtatone e Montanara 5, tel. 050/2200024
www.libreriapellegrini.it



adi
Associazione dottorandi
e dottori di ricerca italiani